

CITTA' DI GOITO

Provincia di Mantova

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE
COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA TASSA DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ART.1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), delle pubbliche affissioni e della riscossione del relativo diritto di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93, dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune di Goito, appartiene alla IV^a classe.

ART.2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio di cui trattasi è richiesta l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate, istituito ai sensi dell'art.53 del Dlgs 446/1997 e s.m., nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 11 settembre 2000, n.289.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti i servizi previsti dal Dlgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto di concessione. Il Comune trasferisce al Concessionario del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione del servizio stesso, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.
3. Il Concessionario dovrà predisporre gli atti per la tutela giudiziale degli interessi del Comune, con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziali. Partecipa, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità, di pubbliche affissioni e di tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Nel caso in cui l'ente decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), e/o dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), la concessione proseguirà fino alla sua

naturale scadenza fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali ovvero anche a seguito della introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione degli equilibri contrattuali ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

ART.3 CLASSE DI APPARTENENZA

1. Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento della Concessione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di Goito appartiene alla IV classe, così come previsto dall'art. 2 e dall'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. Per essere ammessi alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, le ditte interessate debbono risultare iscritte oltre che alla CCIAA, anche nell'apposito Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e comuni previsto dall'art.53, comma 3, del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 istituito presso il Ministero delle Finanze – dipartimento delle entrate, ed avere i requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici previsti dal DM 11/9/2000 n. 289, ovvero in Albi equivalenti di paesi europei.
2. L'iscrizione all'albo predetto deve essere comprovata mediante presentazione di attestazione rilasciata dalla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze, ovvero sostituita da apposita autocertificazione rilasciata a norma degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n.445. I partecipanti alla gara devono rispettare i requisiti previsti dal DM n.289/2000.
3. Il legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara, inoltre, deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di non svolgere contemporaneamente l'attività di commercializzazione di pubblicità.

ART.5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per l'espletamento dell'attività oggetto della presente procedura di gara la stazione appaltante riconoscerà al concessionario un aggio che deriva automaticamente dalla differenza tra il totale riscosso e la percentuale di compartecipazione per l'Ente offerta dall'aggiudicatario in sede di gara, con esclusione dei diritti di urgenza sulle affissioni di cui al successivo comma 2, delle somme incassate a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti e che rimangono di esclusiva spettanza al Concessionario.
2. Al Concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/93 a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del Concessionario di massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
3. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito di un minimo garantito annuo, nella misura di Euro 56.000,00 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e nella misura di Euro 38.000,00 per la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. L'importo da riversare al Comune è determinato dall'applicazione delle tariffe dei tributi oggetto della concessione oltre ad eventuali relative maggiorazioni, sanzioni ed interessi, al netto dell'aggio di riscossione. Tale ultimo importo non può essere inferiore al minimo garantito di cui sopra.

ART. 6 MODALITA' DI RISCOSSIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME INCASSATE

1. Per la riscossione dell'Imposta sulla pubblicità, del Diritto delle pubbliche affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche il Concessionario deve aprire, a propria cura, conti correnti postali dedicati esclusivamente al Comune di Goito.
2. Al Comune di Goito dovrà essere fornita la password per l'accesso online alle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei suddetti conti correnti postali.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate entro 20 giorni dalla conclusione del trimestre solare. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato al Comune aperto presso la Tesoreria Comunale in base alle coordinate bancarie comunicate al Concessionario.
5. Per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale saranno dovuti gli interessi legali ai sensi della normativa vigente.
6. Per ogni trimestre solare, alle medesime scadenze previste per i versamenti, il Concessionario inoltrerà al Comune la documentazione contabile attestante la rendicontazione di tutti gli importi incassati distinti per contribuente, con l'indicazione delle somme al lordo dell'aggio di riscossione, distinte per tipologia di entrata, e con il dettaglio degli importi riscossi a titolo di imposta, tassa, diritti, sanzioni ed interessi oltre all'indicazione dell'aggio e del corrispondente importo netto. Il predetto adempimento deve essere eseguito in conformità anche al D.M. 26.04.1994.
7. Il Concessionario si impegna a presentare il conto giudiziale entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati, avrà decorrenza dal 01.01.2015 e terminerà il 31.12.2018, anche nelle more della stipulazione contrattuale. E' vietato il rinnovo o la proroga tacita del contratto.
2. Alla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata della concessione stessa, per qualunque motivo verificatesi, il Concessionario sarà obbligato, nel caso che il Comune ne faccia richiesta scritta a proseguire nella gestione del servizio oggetto della concessione per un periodo di tempo, non superiore comunque a mesi 6, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione stessa.
3. La concessione può essere rinnovata o prorogata secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il Concessionario potrà essere confermato per una durata massima di ulteriori 4 anni, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune e sia stata inoltrata istanza almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

4. La concessione si riterrà decaduta di diritto qualora nel corso della sua durata fossero emanate norme di legge che abroghino l'oggetto della concessione, o intervengano disposizioni che sottraggano al Comune la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private. In ogni caso non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della decadenza anticipata della concessione.
5. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Contestualmente alla presentazione dell'offerta il Concessionario è tenuto a presentare una cauzione provvisoria pari ad Euro 1.000,00. Detta cauzione provvisoria, redatta secondo i principi previsti dall'art. 75 D.Lgs. 163/06 dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per l'inizio delle operazioni di apertura delle offerte per l'aggiudicazione e potrà essere prestata con le seguenti modalità:

- con assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Goito – Servizio Tesoreria;
- con fideiussione bancaria o polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a seguito di semplice richiesta, a mezzo raccomandata, da parte della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. La stessa sarà restituita ai concorrenti dopo l'aggiudicazione provvisoria e al concorrente affidatario dopo la stipula del contratto. All'aggiudicatario sarà richiesta la presentazione di una cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 9 del presente Capitolato da costituirsi prima della sottoscrizione del contratto. In caso di ATI la cauzione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione

- definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al minimo garantito annuo di Euro 94.000,00 (novantaquattromila/00).
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione. Essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
 3. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del concessionario (es. banca dati) nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.
 4. La cauzione viene prestata a garanzia:
 - i. del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
 - ii. dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
 5. Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per colpa del concessionario stesso.
 6. Parimenti il Concessionario dovrà provvedere, a richiesta del Comune, all'integrazione proporzionale della cauzione entro i termini stabiliti dal Comune stesso, ogni qualvolta, durante la concessione, la cauzione prestata risultasse inadeguata in rapporto all'aumento degli introiti, nella percentuale stabilita dal successivo art.13.

ART. 10 ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio la Ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro.

2. Rimarrà a carico del Concessionario il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 11 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E UFFICIO

1. L'impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso provvedere, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, ad istituire nell'ambito del territorio comunale, un recapito di gradimento dell'amministrazione comunale e di facile accesso all'utenza.
2. L'ufficio, adeguatamente arredato e attrezzato, deve essere dotato di recapito telefonico, nonché di idonee risorse umane e strumentazioni. L'orario dovrà essere uniformato all'orario di apertura degli uffici comunali. Tale orario andrà potenziato in occasione delle scadenze annuali allo scopo di garantire idoneo servizio al cittadino. Il personale preposto al funzionamento dello sportello sarà rappresentativo del Concessionario e pertanto autorizzato dallo stesso al rilascio di informazioni, all'istruttoria di domande di iscrizione, variazione e cessazione.
3. Il concessionario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.
4. La società affidataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio s'intenderà fatta al concessionario.
5. Presso la propria sede il concessionario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall'Ente per le entrate tributarie comunali.
6. Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile dell'Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all'ammontare dell'entrata.

ART.12 PERSONALE

1. Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione dei servizi oggetto di concessione. Detto personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti e alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
2. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed applicazione delle condizioni

normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.

3. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

4. L'Amministrazione comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

5. Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotterà tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

6. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

ART. 13 VARIAZIONI DI TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Qualora a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, nel corso della concessione si verificassero, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il verificarsi di quanto previsto al precedente art. 2, comma 4, l'aggio ed il minimo garantito convenuto, potranno essere ragguagliati in misura proporzionale alla variazione dell'importo relativo alle riscossioni, nel caso in cui detta variazione risulti superiore del 10% rispetto alle riscossioni realizzate nell'anno precedente.
3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, il Comune potrà provvedere a rideterminare con proprio apposito provvedimento l'aggio ed il minimo garantito, da applicare nell'anno in cui è intervenuta la variazione.

ART.14 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che insorgessero tra il Comune ed il Concessionario nell'applicazione del contratto e del presente capitolato, qualunque ne sia la natura, saranno devolute ad un collegio arbitrale

composto da tre membri, i quali decideranno senza formalità di giudizio e con decisione inappellabile.

2. Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato ed il terzo dai due arbitri stessi.
3. In mancanza di accordo sulla scelta del terzo arbitro, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova.

ART. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Concessionario cedere od attribuire ad altri soggetti il servizio in concessione, fatta eccezione per il solo svolgimento del servizio materiale di affissione manifesti, esclusa comunque la riscossione dei relativi diritti. In caso il Concessionario si avvallesse di tale facoltà dovrà comunicare al Comune la ragione sociale ed il referente o responsabile di tale ditta.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.
3. Il verificarsi dell'evento, sia palese che occulto, provocherà la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quelle di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART.16 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali.
2. Il conseguente atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art.5 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131 trattandosi di atto relativo la concessione della riscossione di imposte e tasse.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 507/93, il Concessionario è tenuto ad inviare il presente capitolato ed il relativo contratto, entro 30 giorni dalla data della stipula, al competente ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 17 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.06.2003

1. E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 della sopra citata normativa.

ART.18 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il Comune controlla l'attività e tutti gli atti del Concessionario, allo scopo di verificare l'esatta e regolare esecuzione del servizio.
2. Il Comune potrà predisporre proprie verifiche e controlli all'interno dell'ufficio del Concessionario: quest'ultimo dovrà consentire l'accesso all'ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.
3. Il Concessionario è tenuto a:
 - sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
 - timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
 - istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti della pubblicità, del servizio affissioni e dei contribuenti della TOSAP;
 - ad applicare le norme in materia, i regolamenti comunali e le tariffe deliberate dagli organi comunali competenti.

ART. 19 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora nel corso della concessione il Comune ritenesse opportuno richiedere alla ditta incaricata prestazioni aggiuntive o analoghe, non previste dal presente capitolato, questa non potrà esimersi dal rendere la propria disponibilità, concordando, eventualmente, con l'ente, gli aspetti contrattuali.

ART. 20 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto, anche se riferite agli anni in cui lo stesso svolgeva il servizio. Eventuali somme riscosse oltre la scadenza della concessione dovranno essere riversate al Comune di Goito entro dieci giorni dall'incasso.
2. Per i servizi in gestione, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 26.04.1994; è tenuto altresì al trasferimento delle banche dati, e alla trasmissione della seguente documentazione:
 - gli avvisi di accertamento emessi e non definiti, in originale, e relativo elenco;
 - elenco dei ricorsi pendenti;
 - gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, in originale, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - elenco dei contribuenti attivi (completo dei dati anagrafici, residenza e sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
 - elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
 - ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione del suolo pubblico.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma, aggiornate al mese precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

ART. 21 PENALITA'

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione di una penalità per ciascuna violazione accertata, variabile da € 200,00 a € 5.000,00, a seconda della gravità della violazione commessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

2. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
3. In presenza di ripetute irregolarità nella gestione dei servizi concessi in gestione, il concedente si riserva di effettuarne le opportune comunicazioni alla Commissione per il controllo degli iscritti all'Albo, istituita ai sensi dell'art.53, comma 2, del Dlgs n. 446/1997.
4. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.
5. Dopo 3 formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto e dichiararlo risolto. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi e quindi di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.

ART. 22 CAUSE DI DECADENZA DEL CONCESSIONARIO E DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società concessionaria ed assegnazione alla stessa di un termine di 15 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.
L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta concessionaria.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
2. La decadenza del Concessionario può essere richiesta ai sensi e con le modalità previste dall'art.13 del DM Finanze n.289/2000 dal Comune o d'ufficio dalla Direzione centrale per la fiscalità locale:

- a) per non aver iniziato il servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione, operando con le modalità descritte nel presente capitolato;
- b) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art.9 del presente capitolato;
- c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, previa notifica di apposita diffida ad adempiere da parte del Comune;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 21;
- f) per cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. , a carico della ditta affidataria;
- g) per decadenza della gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
- h) per violazione del divieto di cessione del contratto.

3. La dichiarazione di decadenza comporta:

- la cessazione immediata del Concessionario dalla conduzione del servizio, compresa qualsiasi attività inerente alle procedure di accertamento e riscossione connessa;
- l'incameramento della cauzione da parte del Comune;
- il risarcimento del danno;
- la facoltà per il Comune di avvalersi dell'organizzazione del Concessionario necessaria per la continuazione del servizio stesso in economia o a mezzo di altro assuntore e ciò fino a che non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio;
- acquisizione da parte del Comune della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso;
- il diritto da parte del Comune di acquistare tutto il materiale del Concessionario a prezzo d'estimo, da determinarsi d'accordo tra le parti.

4. L'Amministrazione comunale procederà alla pronuncia della decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto, e, solo nei casi di cui alle lett. a), c) ed e), previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di

controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione, verrà dichiarata la decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione del contratto, con provvedimento del Comune stesso.

5. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
6. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.
7. La concessione si intende risolta ipso iure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora, nel frattempo nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai comuni la relativa gestione.
8. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
9. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 23 ESECUZIONI D'UFFICIO

1. In caso di interruzione in tutto o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

2. Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

ART. 24 RECESSO UNILATERALE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, senza che ciò comporti oneri o penali a carico dell'Amministrazione.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il recesso.

ART. 25 NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Dlgs 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, del Dlgs 267/2000, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, del regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, del DM 289/2000, nonché tutte le norme di legge vigenti o che nel corso della durata del contratto di concessione dovessero essere promulgate.
2. Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010.

CAPITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 del D.Lgs. 507/93, con la qualifica di Funzionario Responsabile.

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura, che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.
3. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

ART. 28 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Sono assoggettate all'imposta tutte le fattispecie imponibili indicate nel D.Lgs. 507/1993.

ART. 29 NORME DI GESTIONE

1. La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata nel rispetto delle norme di legge e regolamentari.
2. Le tariffe e il Regolamento comunale dovranno essere esposte nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

ART. 30 VARIAZIONI DI TARIFFE E REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 è consentita nel corso della gestione la revisione dei prezzi ed in particolare nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, i compensi convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale, alla variazione registrata rispetto alle riscossioni realizzate nell'anno precedente.

ART. 31 STAMPATI E BOLLETTARI

1. Le spese di gestione sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotarsi di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.
2. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in appositi registri di carico e scarico ed opportunamente vidimati.
3. Per esigenze tecniche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica.
4. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

ART. 32 CONSERVAZIONE ATTI

1. I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 33 IMPIANTI AFFISSIONI – SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE

1. Il Concessionario, previa verifica in contraddittorio con il Comune sullo stato degli impianti, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio.

2. Il Concessionario revisionerà a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, ottemperando alla proposta di manutenzione e sostituzione espressa in sede di gara.
3. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.
4. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.
5. Al termine del contratto tutti gli impianti, eventualmente posti in opera, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, previa verifica in contraddittorio con il concessionario sul buono stato di conservazione degli stessi; il passaggio deve intendersi a titolo gratuito nel caso di durata massima del contratto ed ove non fosse assicurato il periodo massimo di gestione, al concessionario saranno riconosciuti i ratei di ammortamento non ancora maturati.

ART. 34 SERVIZIO AFFISSIONI

1. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.
2. Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/1993, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.
3. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del sopracitato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi interamente attribuita al concessionario del servizio per la gravosità della prestazione.
4. Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
5. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati, anche innovativi, per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 35 RECUPERO EVASIONE

1. Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.

2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie, il Concessionario si impegna ad effettuare anche per le affissioni e la pubblicità a carattere temporaneo, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.
3. Annualmente, in occasione della presentazione del rendiconto, il Concessionario dovrà documentare l'attività di accertamento dell'esercizio solare precedente con una relazione che deve contenere il numero degli atti, i soggetti dell'accertamento, gli importi accertati distinti per imposta/tassa, sanzioni, interessi e lo stato della riscossione (quest'ultima anche per gli accertamenti di annualità pregresse alla precedente).

ART. 36 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta gestione sempre che connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

ART. 37 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.
2. Sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità o dei Diritti, tutte le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale anche se gestite in forma non diretta. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al gestore tale evenienza.

ART. 38 RICORSI

1. Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.
3. Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

CAPITOLO III – TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 39 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di gestione della TOSAP permanente e temporanea, sarà affidato in esclusiva al concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività inerenti.
2. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e sarà tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio per il qual fine il Comune darà l'appoggio della sua autorità e consentirà, ove risulti strettamente necessario, l'eventuale assistenza della vigilanza urbana in base alla legge ed ai regolamenti comunali.
3. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., assumerà l'incarico di Funzionario Responsabile del tributo.

ART. 40 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e potrà avvalersi per l'elaborazione degli atti relativi, per esigenze meccanografiche ed amministrative, di strumentazioni elettroniche e stampati a modulo continuo.
2. Il Concessionario dovrà comunque conservare presso la sede tutta la documentazione relativa alla gestione a disposizione dell'Amministrazione e, al termine della concessione, dovrà consegnarla, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

ART. 41 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Sono assoggettate alla tassa tutte le fattispecie imponibili indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 42 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Il Concessionario sarà obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di Tosap.

ART. 43 STAMPATI E BOLLETTARI

1. Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare, a proprie spese, la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.
2. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.
3. Per esigenze tecniche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica.
4. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

ART. 44 DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Il Concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari, a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.
3. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

ART. 45 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleverà l'Amministrazione

da ogni responsabilità diretta od indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale.

ART. 46 RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dal D.Lgs. 507/1993.
2. Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Concessionario dovrà:
 - individuare sul territorio comunale le occupazioni abusive. Il Concessionario sarà tenuto in tal caso a redigere apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva notifica dell'avviso di accertamento, da redigersi in conformità alle disposizioni vigenti, nonché ad attivare le procedure sanzionatorie previste da regolamento o da norme legislative;
 - verificare tempestivamente, con sopralluoghi sul territorio, la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, subentro e rettifica;
 - accertare i tardivi, parziali ed omessi versamenti e notificare i relativi avvisi di accertamento, nonché attivare le procedure sanzionatorie, previste da regolamento o da norme legislative;
 - alla scadenza di ogni concessione non rinnovata, verificare e relazionare all'ufficio interessato la messa in pristino dello stato originario del suolo.

ART. 47 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale per quanto riguarda le esenzioni espressamente previste in materia.
2. Sono esenti dalla tassazione, tutte le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale anche se gestite in forma non diretta. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al gestore tale evenienza.

ART. 48 RICORSI

1. Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

3. Fermo restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il Concessionario è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.